

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 002/CFA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 luglio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Marco Lipari, Dott. Luigi Caso – Componenti; con l'assistenza delle sig.re Rita Indorante, Barbara Di Marzio e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. CASSARA' STEFANO EX ART. 26 C.G.S.

La C.F.A., in accoglimento della richiesta come sopra proposta dal sig. Cassarà Stefano concede la riabilitazione.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' AC TRENTO SCSD AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ E IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO EX ARTT. 25, 30 E 32 C.G.S. CONI

La C.F.A., rinvia a data da destinarsi successiva al deposito da parte della ricorrente della sentenza del Consiglio di Stato n. 3036/2018 del 21.5.2018, nonché dell'eventuale ricorso per Cassazione che la società si è riservata di produrre. Su istanza di parte, sospende i termini ai sensi dell'art. 38 C.G.S. CONI.

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Marco Lipari, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; con l'assistenza delle sig.re Rita Indorante, Barbara Di Marzio e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' FC BARI 1908 SPA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. GIANCASPRO COSMO ANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 80 E 87 COMMA 1, LETT. A) N.O.I.F.;
- AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11599/1217 PF 17-18 GP/GC/BLP DELL'11.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 70/TFN dell'11.6.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società FC Bari 1908 SpA di Bari (BA), riduce così le sanzioni:

- Sig. Giancaspro Cosmo Antonio inibizione per mesi 1;
- FC Bari 1908 SpA ammenda di € 8.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Pubblicato in Roma il 10 luglio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini